LE MISURE E I RISULTATI DI CONFARTIGIANATO PER ARTIGIANI E MPMI









MANOVRA DI BILANCIO 2025

Relatore **Francesco Bilancia** Tecnico per la Consulenza e la Formazione Area Contabilità e Fisco



LE

NOVITÀ





Finanziaria 2025

- 1. La razionalizzazione delle DETRAZIONI IRPEF
- 2. L'assegnazione agevolata di beni ai soci
- 3. L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale



1. Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



Dal 2025 i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro possono fruire della detrazione per oneri nei limiti di uno specifico massimale

L'importo della detrazione per oneri varia in funzione:

- > del reddito
- > del numero dei figli fiscalmente a carico.

Lo prevede il nuovo articolo 16-ter del Tuir (DPR 917/1986), introdotto dalla legge di Bilancio 2025, che prosegue l'attuazione del sistema di **razionalizzazione** delle detrazioni voluto dalla legge "Delega Fiscale" 111/2023, anche allo scopo di alleggerire il deficit dello Stato·



1.1 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF





Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre, dall'IRPEF lorda, oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.



1.2 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



Il predetto limite sarà così determinato:

Ammontare massimo oneri/spese detraibili

Importo base (variabile in base al reddito complessivo) X (variabile in base al numero di figli a carico)

(*) Per gli oneri detraibili in più rate o annualità rileva la rata di competenza dell'anno



1.3 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



L'importo base ed il coefficiente da applicare, per determinare l'ammontare massimo delle spese ed degli oneri / spese detraibili, sono fissati nelle seguenti misure:

Reddito complessivo (*)	Importo base
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000

(*) Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze·

Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
0	0,50
7	0,70
2	0,85
 3 o più Almeno un figlio disabile 	7



1.4 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



I limiti delle spese / oneri detraibili sono così determinati:

eddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico Importo massimo spesa/one		spesa/onere
	0	detraibile	
Oltre € 75·000 fino a €100·000	7	14·000 x 0,50	€ 7.000
	2	14·000 x	€ 9.800
	3 o più / disabile	0,70	
		14·000 x	€ 11.900
Oltre € 100·000	0	8·000 x 0,50	€ 4.000
	1	8·000 x 0,70	€ 5.600
	2	8·000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8·000 x 1	€ 8.000



1.5 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



La detrazione per oneri e spese è altresì soggetta a un riproporzionamento per i redditi oltre i 120.000 euro:

La detrazione spetta, per redditi oltre i 120.000 euro «per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro».

L'applicazione di tale limitazione comporta che, all'aumentare del reddito, la detrazione si azzera al raggiungimento del reddito di 240.000 euro.

Per i contribuenti con **reddito complessivo superiore ad euro 50.000** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari ad euro 260.

La riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento ad esclusione delle spese sanitarie.



1.6 Razionalizzazione delle Detrazioni IRPEF



Spese e oneri detraibili escluse

Non concorrono all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite le seguenti spese ed oneri:

- > le spese sanitarie
- pli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31·12·2024
- i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana invalidità permanente superiore al 5% e contro eventi calamitosi, per un'unità immobiliare ad uso abitativo relativi a contratti stipulati fino al 31·12·2024
- > le rate delle spese per interventi di recupero edilizio sostenute fino al 31·12·2024·



2. L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Le società interessate

- Società per Azioni (S·p·A·)
- Società in Accomandita per Azioni (S·a·p·a)
- Società a Responsabilità Limitata (5·r·l·)
- > Società in Nome Collettivo (5·n·c·)
- > Società in Accomandita Semplice (5·a·s·)

L'assegnazione è consentita a prescindere dall'attività esercitata dalla società ed anche alle società che risultano non operative.

Sono escluse dall'assegnazione le società cooperative, i consorzi nonché gli enti non commerciali e le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Anche le società in liquidazione possono assegnare i beni-



2.1 L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Tassazione in capo alla società L'applicazione dell'imposta sostitutiva

«Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione:

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%····»



2.2 L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Tassazione in capo alla società Imposta sostitutiva

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Valore normale

Costo fiscalmente riconosciuto

X

Società non operative 10.5%

Altre società 8%

Riserve in sospensione

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%



2.3 L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Tassazione in capo alla società Valore catastale

Il valore catastale è individuato applicando alla **rendita catastale rivalutata del 5%** (25% per i terreni)·

La possibilità di utilizzare il valore catastale è consentita, a fronte di "richiesta della società".

I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti

Categoria catastale immobile	Moltiplicatore rivalutato
A (escluso A/10) C (escluso C/1)	126
\mathcal{B}	176,40
A/10 e D	63
C/1 e D	42,84
Terreni	112,50
Fabbricati «Prima casa»	115,50



2.4 L'assegnazione agevolata di beni ai soci

Tassazione in capo alla società Esempio



Assegnazione di bene immobile non strumentale categoria A/10 (ufficio)

Valore Normale (di mercato)
Costo storico fiscalmente riconosciuto

F.do Ammortamento dedotto

Rendita catastale

200.000 9.600

1.000.000 600.000

Valore catastale (rendita catastale 9.600 x 63,00)

- Costo Fiscale netto (600.000 - 200.000)

- Plusvalenza imponibile

Imposta sostitutiva sulla plusvalenza 8% =

604.800

400.000

204.800

16·384 (204·800 x 8%)

Base imponibile negativa

Valore normale/catastale dei beni assegnati inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, base imponibile pari a zero, minusvalenza non deducibile · La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa:



2.5 L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Tassazione in capo al socio Società di capitali

Principio generale:

- la restituzione di <u>riserve di capitale</u> sono <u>irrilevanti</u> sotto il profilo reddituale, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se il valore normale del bene assegnato ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio.
- la ripartizione di <u>riserve di utili</u> rappresenta l'incasso del dividendo da parte del socio e costituisce reddito per il percettore e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione.



2.6 L'assegnazione agevolata di beni ai soci



Tassazione in capo al socio Società di persone

Per il socio di una società di persone, indipendentemente che la restituzione riduca riserve di utili o di capitale, l'assegnazione determina, sia per i soggetti in contabilità semplificata che ordinaria, unicamente una rideterminazione del valore fiscale della partecipazione.

Principio generale

- il valore della partecipazione è incrementato, proporzionalmente sulla base della % di partecipazione agli utili, per l'ammontare assoggettato a imposta sostitutiva della società;
- il valore del bene (normale o catastale a scelta della società) assegnato determina un decremento del valore della partecipazione in capo al socio a cui il bene è assegnato.



2.7 L'assegnazione agevolata di beni ai soci

Assegnazione agevolata di beni ai soci



Le società, entro il 30 settembre 2025, possono assegnare o cedere ai soci i beni immobili o i beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

Pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (elevata al 10,5% per le società non operative)

Riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per le assegnazioni e cessioni ai soci, con ipocatastali in misura fissa:

Le società devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025:



3. L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale





Finalità

Consentire all'imprenditore individuale di escludere il fabbricato dalla attività d'impresa per assegnarlo alla sfera personale evitandogli la tassazione ordinaria





3.1 L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale





Immobili Agevolabili Immobili strumentali per destinazione o per natura

Strumentali per natura	Strumentali per destinazione
Immobili di categoria Catastale B, C, D, E, A/10	Utilizzati in maniera esclusiva e diretta nell'esercizio dell'impresa
Anche se non impiegati nel ciclo produttivo o dati in locazione o comodato	

Non si possono estromettere gli immobili merce e quelli relativi all'impresa se non sono strumentali per natura o destinazione



3.2 L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale





Valore normale

Costo fiscalmente riconosciuto

Base Imponibile X 8%

Imposta Sostitutiva



3.3 L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale





Modalità di esercizio dell'opzione

L'opzione si esprime entro il 31 maggio 2025 attraverso il comportamento concludente (scrittura sul libro giornale oppure sul registro cespiti per i semplificati).

L'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata. L'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.

La mancata indicazione è sanabile nei 90 dal termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi·



3.4 L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale






Decorrenza

periodo d'imposta in corso al 1º Gennaio 2025 modello unico 2026 (anno 2025)

NOAmmortamenti
Manutenzioni



SI

Quadro RB Redditi fabbricati

Nel caso in cui gli immobili oggetto di estromissione siano locati ad IVA (risoluzione $n \cdot 390/2008$) necessario conguaglio imposta di registro e regolarizzazione dal punto di vista IVA \cdot



3.5 L'estromissione agevolata dell'immobile posseduto dall'imprenditore individuale





Per i beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2024 si può optare, entro il 31 maggio 2025, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa

Pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF dell'8%

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati per il 60% entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente





MANOVRA DI BILANCIO 2025

Relatore Marco La Porta Responsabile Area Contabilità e Fisco



1. Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024



La rivalutazione può essere effettuata:

- Sui terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Sulle partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);

Alla data dell'1·1· di ogni anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali·



1.1 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024



Caratteristiche rivalutazione dei terreni

- Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art· 67,comma 1, lett· a) e b), TUIR;
- Possibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima;
- Validità del valore rivalutato quale valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro e ipocatastali;
- Per un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza dover procedere con il frazionamento della stessa.



1.2 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024





- Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art· 67, comma 1, lett· c) e c-bis), TUIR;
- Irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata;
- Impossibilità di utilizzare il valore rivalutato in caso di recesso "tipico";
- Possibilità di rivalutazione anche in caso di cessione della partecipazione prima del giuramento della perizia di stima·

1.3 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024





Casi particolari di rivalutazione terreni e partecipazioni

- · Usufrutto e nuda proprieta';
- Donazione e successione:



1.4 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024

Redazione perizia giurata di stima



- Terreni: ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile o perito iscritto alla CCIAA ex rd n· 2011/34;
- Partecipazioni: dottore commercialista / esperto contabile o revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA ex rd n· 2011/34

È fissato al 30·11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima·



1.5 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024





Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva, pari al 18%, va versata tramite il mod· F24 alternativamente:

- In unica soluzione entro il 30.11 di ogni anno
- In 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30·11 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%·



1.6 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024





Effetti della rivalutazione

Entro il 30.11:

- Redazione / asseverazione perizia;
- Versamento imposta sostitutiva;
- · Indicazione dichiarazione redditi·



1.7 Rivalutazione terreni e partecipazioni "a regime" art. 1 comma 30 legge n. 207/2024





Casi particolari

- Rivalutazione terreno / partecipazione già rivalutata;
- Cessione terreno o di una partecipazione ad un corrispettivo inferiore al valore di perizia:



2. Detrazioni lavori edilizi art. 1 commi 54 e 56 legge n. 207/2024

INTELLIGENZA Artigiana INTELLIGENZA CREATIVA

" Recupero del patrimonio edilizio"

Nel 2025 è riconosciuta una detrazione nella misura del:

- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

Nel 2026 e 2027 è riconosciuta una detrazione nella misura del:

- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi.



2·1 Detrazioni lavori edilizi art· 1 commi 54 e 56 legge n· 207/2024





Nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nella misura del:

- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi·





2·2 Detrazioni lavori edilizi art· 1 commi 54 e 56 legge n· 207/2024





Nel 2025 è riconosciuta una detrazione del 65% a:

- Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti);
- O edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà·





2.3 Detrazioni lavori edilizi art. 1 commi 54 e 56 legge n. 207/2024





...·a condizione che alla data del 15·10·2024 risulti:

- Presentata la Cila, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- O adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la Cila, per gli interventi effettuati dai condomini;
- O presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio:



2.4 Detrazioni lavori edilizi art. 1 commi 54 e 56 legge n. 207/2024





" Eliminazione barriere architettoniche "

Per il 2025 la detrazione sarà del 75% sui lavori effettuati



2.5 Detrazioni lavori edilizi art. 1 commi 54 e 56 legge n. 207/2024





" Bonus verde "

Tale detrazione non risulta riproposta / prorogata e pertanto dall'1·1·2025 non è più fruibile·



2.6 Detrazioni lavori edilizi art. 1 commi 54 e 56 legge n. 207/2024



"Bonus arredo: ed elettrodomestici" Bonus arredo:

• Detrazione nella misura del 50% in 10 anni nel limite di euro 5.000.

Bonus elettrodomestici:

- È concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico almeno di classe b (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un Isee inferiore a € 25.000 annui);
- · O è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.





3. Altre novità dalla Finanziaria





- · Reddito lavoro dipendente e regime forfetario;
- Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti;
- Tracciabilità spese trasferta / rappresentanza·





MANOVRA DI BILANCIO 2025

Relatore Giuseppe Contino Responsabile Area Lavoro



1. Riduzione Aliquote IRPEF





- . Introduzione di 3 scaglioni IRPEF:
 - . 23% per reddito fino a 28.000 euro
 - . 35% per reddito tra 28.000 e 50.000 euro
 - . 43% per reddito sopra i 50.000 euro
- · Aumento della detrazione da lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro (da 1.880 a 1.955 euro)·
- . Aumento della "no tax area" da 8·173,91 a 8·500 euro·



2. Trattamento Integrativo per Redditi fino a 15.000 Euro



- Riconoscimento del trattamento integrativo solo se l'imposta lorda è superiore alla detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro·
- . L'importo massimo annuo del trattamento integrativo è di 1.200 euro.



3. Taglio del Cuneo Fiscale

INTELLIGENZA
ANTIGIANA
INTELLIGENZA CREATIVA

- Nuove misure per il 2025:
 - Bonus per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro.
 - Detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro.
- · Bonus esente fiscalmente, con percentuali variabili in base al reddito da lavoro dipendente se il reddito non è superiore a 20.000 euro
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro
- 4,8% se è superiore a 15 mila (comma 4).
- Detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro, con un massimo di 1.000 euro e variazioni in base al reddito.



4. Riordino delle Detrazioni Fiscali





- Detrazioni parametriche in base al numero di figli fiscalmente a carico:
 - . 14.000 euro per reddito tra 75.000 e 100.000 euro.
 - . 8.000 euro per reddito oltre 100.000 euro.
 - . Limiti differenziati in base al numero di figli.





5. Detrazioni per familiari a carico





- Detrazione per figli a carico solo per figli sotto 30 anni (salvo disabilità):
- Detrazione per altri familiari a carico esclusivamente per ascendenti (genitori, nonni).



6. Fringe Benefit





• Esenzione fiscale e contributiva per beni e servizi ceduti ai dipendenti (limite: 1.000 euro, elevato a 2.000 per lavoratori con figli a carico).



7. Congedi Parentali



Maternità/paternità obbligatorie terminate dopo il 31 dicembre 2023

Maternità/Paternità obbligatorie terminate dopo il 31 dicembre 2024

Spettano 2 mesi all'80% di congedo parentale, indennità fruibile anche dopo il 2024 e un ulteriore mese all'80% anziché al 60% dal 2025

Spettano 3 mesi all'80% di congedo parentale



7.1 Congedi parentali





Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per un'ulteriore mensilità:

- . Fino al sesto anno di vita del bambino
- Fino a sei anni dall'ingresso in famiglia (per adozione o affidamento), non oltre il compimento della maggiore età



8. Esonero contributivo per madri di due o più figli (Legge di Bilancio 2025)



Introduzione della Misura (a partire dal 2025):

- Esonero parziale dei contributi previdenziali IVS
 per le lavoratrici:
 - . Madri di due o più figli
 - Dipendenti e autonome
 - Der chi percepisce almeno uno dei seguenti redditi:
 - · Lavoro autonomo
 - · Impresa in contabilità ordinaria
 - · Impresa in contabilità semplificata
 - . Redditi da partecipazione



8·1 Esonero contributivo per madri di due o più figli (Legge di Bilancio 2025)





Esclusioni:

. Rapporti di lavoro domestico non inclusi

Durata dell'Esonero:

- · Fino al mese del compimento del 10º anno di età del figlio più piccolo
- A partire dal 2027, l'esonero sarà esteso fino al compimento del 18º anno di età del figlio più piccolo, per le madri di tre o più figli



9. Condizioni e limitazioni dell'esonero contributivo



Condizioni di Accesso:

- . Reddito imponibile (lavoratrici dipendenti e autonome):
 - . Non superiore a 40.000 euro annui
 - » Per le lavoratrici autonome, sarà previsto uno strumento specifico per la valutazione del reddito

Limitazioni:

· L'esonero non spetterà alle lavoratrici che beneficiavano dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per gli anni 2025 e 2026

9.1 Condizioni elimitazioni dell'esonero contributivo



Modalità di Attuazione:

- . Decreto ministeriale previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, per disciplinare:
 - . Misura dell'esonero
 - . Modalità di riconoscimento
 - . Procedure per rispettare il limite di spesa
- Esenzione su spese per utenze domestiche, affitto della prima casa, interessi sul mutuo prima casa.
- Dichiarazione obbligatoria da parte del dipendente per i benefici maggiorati:

10. Imposta sostitutiva sui premi di risultato






- . Aliquota ridotta al 5% sui premi di risultato per il triennio 2025-2027.
- . Premi fino a 3.000 euro annui per lavoratori con reddito non superiore a 80.000 euro.



11. Rimborsi spese e tracciabilità dei pagamenti





. Rimborsi non tracciabili saranno soggetti a tassazione ordinaria:



12. Esenzione fiscale per canoni di locazione dei lavoratori neo-assunti



- Esenzione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che ricevono somme per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione (limite di 5.000 euro annui per i primi due anni).
- . Condizioni:
 - . Reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente.
 - Residenza trasferita a più di 100 km dal comune di origine:





Collegato Lavoro e modifica al Decreto Trasparenza (D·Lgs· 104/2022)

Relatore: Giuseppe Contino Responsabile Area Lavoro



1. Durata del periodo di prova nel Contratto a tempo determinato





- Introduzione del concetto di riproporzionamento del periodo di prova in base alla durata del contratto a termine:
- . Periodo di prova (dal 12 gennaio 2025):
 - . 1 giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario di contratto.
 - Salvo previsioni più favorevoli da parte della contrattazione collettiva:



2. Limiti alla durata del periodo di prova

. Durata minima e massima del periodo di prova (senza possibilità di deroga tramite contrattazione collettiva):

。 Minimo: 2 giorni

Massimo:

- . 15 giorni per contratti fino a 6 mesi
- . 30 giorni per contratti da 6 a 12 mesi
- . Rinnovo contratto: nessun nuovo periodo di prova per le stesse mansioni.
- . Interruzione del periodo di prova: il periodo di prova viene prolungato in caso di malattia, infortunio o congedo di maternità/paternità obbligatori·



3. Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata



Obiettivo della Novità:

Contrastare la prassi di assentarsi senza giustificazione per ottenere il licenziamento e percepire l'indennità NASpl, con conseguente onere per il datore di lavoro (oltre 1.900 Euro per contratti di durata superiore a 3 anni).

Modifica del Collegato Lavoro:

. Introduzione di nuove norme sulle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.



4. Dettagli sulle dimissioni per assenza ingiustificata



- . Assenza ingiustificata oltre i termini del CCNL:
 - Se l'assenza supera il termine previsto dal CCNL per la sanzione disciplinare del licenziamento, o oltre 15 giorni senza norma contrattuale, il rapporto di lavoro si risolve per volontà del lavoratore.

Eccezione:

- Se il lavoratore dimostra impossibilità di comunicare la giustificazione (causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro), la risoluzione non si applica·
- . Comunicazione all'Ispettorato del Lavoro:

Il datore di lavoro deve informare l'Ispettorato del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione.